



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027

Bando di attuazione dell'art. 14, comma 1, lett a) del Reg. (UE) n. 2021/1139
- Miglioramento delle condizioni di operatività nelle sale d'asta esistenti -

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Obiettivo specifico 1.1

Azione 3 – Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori

Intervento 111302 - Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti

1. Intervento

1.1 Quadro di riferimento dell'Intervento

Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 2021/1139 art. 14, comma 1, lett. a)
Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	1 - Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale
Azione	3 - Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2 - Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni attivate - Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 01 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica 02 - Investimenti in sistemi di energia rinnovabile 05 - Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti 07 - Investimenti per migliorare la tracciabilità 47 - Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware) 48 - Investimenti in tecnologie dell'informazione (software)



167c6477



1.2 Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027, l'Obiettivo Strategico 1.1 sostiene lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle attività di pesca, un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (*Farm to Fork*), la promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento dei processi produttivi, la ristrutturazione della flotta peschereccia italiana. Si punterà alla transizione verde del settore, mediante un approccio ecosistemico alla gestione delle attività coerentemente con le misure previste dalle raccomandazioni della CGPM per la conservazione e la gestione degli *stocks* e per l'attuazione di Agenda 2030.

La finalità dell'azione *“Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori”* è quella di rendere le imprese della pesca più competitive e resilienti, su basi più sostenibili.

In particolare si evidenzia che gli attuali mezzi di produzione sono obsoleti e poco sicuri così come inadeguate risultano le strutture portuali.

1.3 Risorse disponibili per l'attivazione dell'intervento

Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 6.000.000,00= di cui:

- Euro 3.000.000,00 = (50%) quota FEAMPA;
- Euro 2.100.000,00 = (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 900.000,00 = (15%) quota Regione del Veneto.

1.4 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile

Per ciascuna iniziativa progettuale è fissato in Euro 2.000.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili iniziative progettuali con importi inferiori ad Euro 20.000,00=

1.5 Tempi di realizzazione e completamento delle operazioni

Le attività ammesse a finanziamento devono essere materialmente completate entro **18 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione a contributo (salvo l'autorizzazione motivata di proroghe).

Le attività sono considerate materialmente completate con l'ultima fornitura (la data è desumibile dal documento di trasporto o altri documenti probatori) e l'effettiva utilizzazione degli investimenti.

L'iniziativa progettuale va completata interamente. Sarà comunque considerata completata qualora siano materialmente completate le operazioni riguardanti il limite minimo del 75% della spesa ammessa a finanziamento, fatta salva la funzionalità delle attività portate a termine. Nel caso di beneficiari soggetti all'applicazione del Codice degli appalti pubblici, il valore di riferimento della spesa ammessa al fine del calcolo del predetto limite minimo è costituito dall'importo di aggiudicazione dell'appalto (o degli appalti).

I pagamenti riguardanti le operazioni ammesse devono essere effettuati entro 18 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo. I pagamenti effettuati oltre tale termine non saranno ammessi.

La liquidazione del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.

2. Area territoriale di attuazione

Le azioni previste all'interno di questo obiettivo specifico saranno dirette a tutti i territori costieri della regione del Veneto su cui insistono flotte pescherecce, nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore della pesca professionale delle acque interne.

3. Attività ammissibili

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione



economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del PN FEAMPA 2021 - 2027 sosterrà investimenti per:

- infrastrutture nelle sale di vendita all'asta esistenti valorizzanti il ciclo di produzione e la qualità del prodotto sbarcato e in attrezzature che garantiscono la continuità della catena del freddo, la salubrità dei prodotti; gli impianti tecnici saranno orientati all'uso di energie rinnovabili per ridurre impronta di carbonio;
- migliorare le condizioni di operatività degli addetti nelle sale di vendita all'asta esistenti in termini di lavoro, salute e sicurezza.

4. Operazioni attivate

Con il presente bando sono attivabili le seguenti operazioni di cui alla Tabella 7 del Reg. (UE) n. 2022/79:

01 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico, nelle sale di vendita all'asta esistenti.

02 - Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) nelle sale di vendita all'asta esistenti.

05 - Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti

L'operazione sostiene investimenti in infrastrutture fisiche nelle sale per la vendita all'asta esistenti purché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) gli aiuti siano destinati a migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
- b) gli aiuti coprano i seguenti costi di investimento ammissibili che:
 - migliorano le infrastrutture delle sale per la vendita all'asta esistenti ivi compresi gli investimenti effettuati in adeguate strutture di raccolta per gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;
 - facilitano l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 o di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato;

07 - Investimenti per migliorare la tracciabilità

Gli investimenti connessi all'operazione mirano a migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca presso le sale per la vendita all'asta esistenti. L'operazione sostiene investimenti finalizzati a migliorare la tracciabilità delle produzioni sbarcate e di dotare anche le infrastrutture a servizio dell'attività di pesca di adeguati sistemi per migliorare la tracciabilità delle produzioni. Si sosterranno iniziative che favoriscono l'utilizzo di sistemi di IT e l'uso di sistemi di codici a barre e scanner, anche a mezzo di sostituzione di contenitori per il trasporto del prodotto dotate di microchip riportanti le informazioni previste dal Reg. (UE) 2013/1379. Gli investimenti potranno infine riguardare anche lo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca.

47 - Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware)

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati alla digitalizzazione ed il controllo della produzione presso le sale per la vendita all'asta.

48 - Investimenti in tecnologie dell'informazione (software)



Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati alla digitalizzazione ed il controllo della produzione presso le sale per la vendita all'asta.

5. Applicabilità degli aiuti di Stato

L'azione attua quanto previsto dall'art.14, paragrafo 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

6. Soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Amministrazioni pubbliche titolari e/o gestori di sale per la vendita all'asta;
- Altri organismi, incluse le imprese di pesca, titolari e/o designati alla gestione di sale per la vendita all'asta.

7. Criteri di ammissibilità dell'intervento

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per l'intervento:

<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Amministrazioni pubbliche ed altri organismi, pubblici o privati, titolari e/o designati alla gestione di sale per la vendita all'asta
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (escluse le Pubbliche Amministrazioni)
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139
Il richiedente è iscritto all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale e/o operativa nella Regione Veneto.
Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate e pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria definitiva.



8. Domanda di sovvenzione

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno inviare le domande, complete di allegati, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Via Torino, 110 – 30172 MESTRE - VENEZIA – mediante invio PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

feampa@pec.regione.veneto.it

L'invio delle domande di sovvenzione dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione dei bandi sul BuRV.

Qualora il progetto sia inviato con più PEC, nell'oggetto dovrà comparire: "Domanda FEAMPA; denominazione titolare della domanda, invio n. ... di ...";

La modulistica afferente le domande di sovvenzione (incluse le dichiarazioni sostitutive previste) è resa disponibile al seguente indirizzo web:

<https://feampa.regione.veneto.it/fase-domanda-di-sostegno>

Tutti i files, compresa la domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF. NON sono accettati dal sistema altri formati (tipo: word, excel, .zip, .rar, ecc.).

In caso di "ripudio" della PEC per invio con allegati in formato non consentito, deve essere rispedita TUTTA la documentazione contenuta nella PEC, con le modalità corrette.

8.2 Documentazione per la presentazione della domanda

Le domande, fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) della L. n. 241/90, devono contenere la seguente documentazione¹:

1. domanda su modello allegato al presente bando, comprendente l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità cui al capitolo 7 e l'assunzione degli impegni relativi agli obblighi di cui al capitolo 17, sottoscritta da parte del legale rappresentante;
2. relazione tecnica dettagliata delle operazioni attivate, compilata secondo lo schema scaricabile dal sito internet¹;
3. nel caso di richiedente in forma societaria, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 attestante che le informazioni registrate presso il Registro delle Imprese della competente CCIAA sono corrette e aggiornate, corrispondenti alla condizione giuridica della società al momento di sottoscrizione della domanda, per quanto riguarda l'atto costitutivo, lo statuto, i soci, gli amministratori, i revisori;
4. nel caso in cui la domanda riguardi una sovvenzione di importo superiore a 150.000 Euro, dichiarazioni sostitutive necessarie per le verifiche antimafia, utilizzando i modelli scaricabili dal sito internet¹. Le predette dichiarazioni non sono necessarie per i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1, del D. lgs 159/2011;
5. dichiarazione riguardante il conto corrente dedicato all'iniziativa, sul quale devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata¹;
6. nel caso di richiedente soggetto alla normativa sugli appalti pubblici, atto di approvazione del progetto (progetto di fattibilità tecnico-economica in caso di lavori);
7. visura catastale aggiornata degli immobili interessati dall'intervento;
8. titolo di possesso degli immobili, qualora diverso dalla proprietà (contratto di affitto/comodato, convenzione di concessione d'uso), da cui si evinca la disponibilità dei medesimi per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda e autorizzazione del proprietario ad eseguire l'intervento. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
9. in caso di investimenti strutturali:
 - relazione tecnica redatta dal professionista con documentazione fotografica ex-ante;
 - elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post). Planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;

¹ La modulistica citata, necessaria alla predisposizione della domanda, è scaricabile all'indirizzo:
<https://feampa.regione.veneto.it/fase-domanda-di-sostegno>



- computo metrico estimativo delle opere con specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione (Prezzario o Costi unitari adottati dall'AdG. Laddove la voce di spesa sia prevista dai costi unitari, non potrà essere utilizzato il prezzario). In caso di voci non riportate nel prezzario e non incluse tra i costi unitari approvati dall'AdG, sono ammissibili i c.d. "nuovi prezzi", per i quali vanno rispettate le specificazioni di cui al cap. 7.7 delle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese";
 - titolo autorizzativo edilizio (qualora necessario e già in possesso del richiedente);
 - dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie non già allegati alla domanda (tra cui in particolare i titoli autorizzativi edilizi), ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. Nel caso di titoli autorizzativi edilizi diversi dal permesso di costruire, la dichiarazione del tecnico dovrà anche riportare i relativi termini di conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività. I permessi e le autorizzazioni necessarie dovranno comunque essere presentati entro i termini stabiliti nell'atto di concessione del contributo;
10. dichiarazione di congruità del costo¹ per la fornitura di beni e servizi, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegati almeno tre preventivi per ciascuna fornitura (corredati da e-mail o PEC di richiesta, e-mail o PEC di risposta, ed eventualmente contratto o lettera di incarico). Al fine di essere accettati, i preventivi devono presentare le seguenti caratteristiche:
- a. essere stati rilasciati antecedentemente alla data di presentazione della domanda e, in caso di scadenza espressa, essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
 - b. essere confrontabili. Al fine di assicurare la confrontabilità, le richieste di preventivo dovranno essere formulate tutte secondo il medesimo schema indicante le caratteristiche della prestazione richiesta, analogamente le offerte dovranno riguardare prestazioni coerenti con le specifiche indicate nella richiesta;
 - c. prodotti da soggetti che non sono imputabili a un unico centro decisionale, ossia rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi;
 - d. l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, tra il beneficiario e il rappresentante legale/socio di maggioranza della ditta offerente, nonché l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il beneficiario e la ditta offerente;
 - e. le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.);
- Per le spese non ancora sostenute è ammessa la presentazione di un unico preventivo solamente in caso di esclusività del fornitore (es. in presenza di un brevetto o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire), attestata dal richiedente o suo legale rappresentante e comprovata da idonea documentazione;
11. la documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata anche per l'eventuale affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza;
12. in caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate), fatto salvo quanto previsto al precedente punto 10:
- a. copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni;
 - b. relazione di congruità del costo redatta dal tecnico incaricato, qualora non fossero stati acquisiti almeno tre preventivi prima dell'ordine;
13. in caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico, la documentazione indicata nelle "Disposizioni per il finanziamento di impianti fotovoltaici da parte del FEAMPA" dell'O.I. Regione del Veneto;
14. qualora il richiedente o suo legale rappresentante non firmi digitalmente i documenti di sua competenza, occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;
15. qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.



Ulteriore documentazione potrà essere presentata dal richiedente ovvero richiesta a titolo integrativo, in quanto necessaria per la valutazione istruttoria in relazione alla natura delle specifiche attività previste dall'iniziativa progettuale.

8.3 Ricevibilità della domanda

Non è ricevibile la domanda di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati nel presente bando, o ad amministrazioni diverse dalla Regione del Veneto;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. priva del documento "Domanda di sovvenzione" (Allegato al bando), o della sottoscrizione o del documento di identità del firmatario (in quest'ultimo caso, salvo il caso di sottoscrizione digitale).

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento.

9. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 1° gennaio 2021 e afferenti ad iniziative non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art.63 del Reg.(UE) 2021/1060 e dell'art. 61, par. 5 Regolamento (UE) 2021/1139, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Al fine di garantire il rispetto dell'art. 63, par. 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono comunque ammesse iniziative che comprendono oltre il 90% di spese già sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda di sovvenzione, rispetto alle spese complessive al netto delle spese generali.

Le indicazioni generali in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Prot. n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027 e nelle disposizioni nazionali in materia.

Nell'ambito delle operazioni di cui al capitolo 4 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Costi del personale;
- b) Spese per lavori;
- c) Spese per beni e servizi;
- d) Locazione finanziaria;
- e) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui non sia recuperabile dal beneficiario
- f) Spese generali.

In particolare, vanno osservate le seguenti indicazioni riguardanti alcune categorie di spese:

Lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezzario approvato dal soggetto attuatore, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico estimativo, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario regionale, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta dal tecnico progettista ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato. Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario regionale il ricorso al valore contenuto in un prezzario vigente adottato da un altro soggetto pubblico equivale alla analisi dei prezzi da parte del tecnico progettista.



Beni e servizi

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni. I beni immateriali ed i servizi devono essere strettamente correlati all'acquisizione e alla messa in funzione delle macchine e attrezzature.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, descritti dal richiedente e/o evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Segue una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- acquisto ed installazione di macchine e attrezzature connesse al miglioramento dell'operatività delle sale d'asta esistenti, quali l'acquisto e l'installazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione e stoccaggio dei prodotti ittici, macchine per il trattamento del pescato, nastri trasportatori, muletti;
- investimenti per infrastrutture e per attrezzature a terra connessi al miglior uso possibile delle catture indesiderate e per valorizzare al meglio la parte sotto sfruttata del pesce catturato;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- investimenti destinati a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra;
- spese per impianti fotovoltaici per uso esclusivamente aziendale². Riguardo alle caratteristiche dell'impianto e dell'edificio, si fa riferimento al documento "Disposizioni operative per il finanziamento di impianti fotovoltaici da parte del FEAMPA" dell'O.I. Regione del Veneto;
- sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici;
- dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile utilizzando energia prodotta da fonti rinnovabili;
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini in aree di pertinenza delle sale d'asta esistenti;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura strumentale ed informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa);
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.).

Locazione finanziaria

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo alle seguenti condizioni:

- il beneficiario sia l'utilizzatore;
- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al paragrafo precedente è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in

² Riguardo all'inquadramento dei costi per gli impianti fotovoltaici tra i beni immobili (Investimenti strutturali) o i beni mobili (Macchine e attrezzature), si fa riferimento alla Circolare n. 36/E dell'Agenzia delle Entrate "Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali".



proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

Spese generali

Si tratta di spese collegate all'iniziativa progettuale finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) le spese ammissibili sono quelle previsti da tale normativa connesse alla realizzazione degli interventi;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese di progettazione e di direzione lavori;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- costi per le forme di comunicazione obbligatorie ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Si precisa che, per quanto riguarda le spese già sostenute prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dovrà essere prodotta in sede di domanda di pagamento la seguente documentazione, idonea a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante:
 - Il documento giustificativo di spesa/fattura n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021/2027 – CUP _____;
 - Il documento giustificativo di spesa/fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni oppure viene presentata a valere su altre agevolazioni (descrizione delle agevolazioni) per Euro _____
- quietanza di pagamento nella forma di dichiarazione liberatoria da parte del fornitore riportante il codice CUP del progetto a cui si riferiscono le fatture.

10. Spese non ammissibili

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) n. 2021/1139, in particolare quelle indicate nell'art.13.

Non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- a) l'IVA, salvo che non sia recuperabile dal beneficiario;
- b) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- c) i deprezzamenti e le passività;
- d) gli interessi di mora;
- e) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- g) le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e per materiali di consumo;
- h) adeguamenti a obblighi di legge: le attività previste dall'iniziativa progettuale devono essere aggiuntive e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- i) macchine sprovviste di marchio/dichiarazione di conformità CE;
- j) spese per beni, servizi e lavori in caso sussistano vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, ovvero condizioni



di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il richiedente e la ditta fornitrice di beni o servizi o esecutrice dei lavori;

k) l'acquisto di terreni e fabbricati;

l) sistemi refrigeranti che utilizzano idrofluorocarburi (HFC).

Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

11. Intensità dell'aiuto pubblico

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportati nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) n. 2021/1139.

1. l'aliquota del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio;
2. così come previsto dall'art. 41, par. 2, del Reg. (UE) 2021/1139, possono inoltre essere applicate le aliquote massime specifiche di intensità di aiuto riportate nella seguente tabella, ove ne ricorrano i presupposti:

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
2	Le operazioni seguenti intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: -operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca <u>al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate</u>	75
7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i) interesse collettivo; (ii) beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15*	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

*L'effettiva applicazione dell'aliquota del 75% nel caso il beneficiario sia una Organizzazione di Produttori o una organizzazione interprofessionale è subordinata alla effettiva modificazione delle disposizioni attuative da parte del competente Tavolo Istituzionale, come da nota di chiarimento del 20 maggio 2024 del MASAF, in qualità di Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027.

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 2, 7, 8, 14, 15 e 19 dell'Allegato III del Reg. (UE) 2021/1139, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art. 41, par. 3, dello stesso Reg. (UE) 2021/1139.

Per uno stesso beneficiario non è possibile la selezione di un'iniziativa che comprenda operazioni con diversi tassi di intensità di aiuto.



Gli aiuti di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente entro il limite per cui tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto sopra riportate³.

12. Criteri di selezione

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue:

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*P_s$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,5	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,5 R1=Media C=0	0,5	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 0<R4≤3 C=0,5 R4>3 C=1	0,5	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5>1 C=1	0	
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	1	
SR7	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	R7≤X C=0,8 X<R7≤YC=0,9 R7>Y C=1	0	

³ Art. 8, par. 2, lett. b) Reg. (UE) n. 2022/2473



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
SR8	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	$R8 \leq X \quad C=0,8$ $X < R8 \leq YC=0,9$ $R8 > Y \quad C=1$ $R8=GT.Max \quad C=1$ $R8=GT.Min \quad C=0$	0	
SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9, 10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico	$R9=SI \quad C=1$ $R9=NO \quad C=0$	0	
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile	$R10=SI \quad C=1$ $R10=NO \quad C=0$	0	
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	$R11=SI \quad C=1$ $R11=NO \quad C=0$	0	
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA 17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	$R12=SI \quad C=1$ $R12=NO \quad C=0$	0	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	$Q1=alta \quad C=1$ $Q1=media \quad C=0,75$ $Q1=bassa \quad C=0,50$	10	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	$C=Costo \text{ investimento} / Costo \text{ totale dell'intervento}$	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	$0\% < PD \leq 50\% \quad C=PD/(0,5*PT)$ $PD > 50\% \quad C=1$	0,5	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	$0\% < PG \leq 50\% \quad C=PG/PT$ $PG > 50\% \quad C=1$	0,5	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	$Q5=SI \quad C=1$ $Q5=NO \quad C=0$	0	



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6=Min C=0 Q6=Max C=1	0	
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca	C=Costo investimento stoccaggio e trattamento rifiuti/Costo totale dell'investimento	1	
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	1	
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q6)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	1	
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	1	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=2 C=0,8 O1>2 C=1	2	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ⁴ (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	5	
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra (O3)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	2	
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O4)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O5)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO6	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta (O6)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	42	

⁴ Di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt. 49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati alla costruzione e/o ammodernamento di piccoli ripari di pesca (O7)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	0	
SO8	L'iniziativa prevede investimenti nei porti per migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1	0	
SO10	Numero di posti barca creati ovvero adeguati (O10)	O10=Min C=0 O10=Max C=1	0	
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet (O11)	O11=NO C=0 O11=SI C=1	0	
SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	6	
TOTALE			100	

Il calcolo del punteggio per ogni criterio di selezione P_i è dato da:

$$P_i = C_i \times P_{Si}$$

ove:

- i rappresenta l' i -esimo criterio di selezione
- C_i è un coefficiente adimensionale compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C_i) verrà comunque approssimato alla seconda cifra decimale qualora derivante da un calcolo matematico
- P_{Si} è il peso dato all' i -esimo criterio di selezione. La somma di tutti i pesi dei criteri utilizzati è pari a 100.

Il punteggio complessivo P dato ad un'operazione o gruppo di operazioni sarà dato da:

$$P = \sum_i P_i$$

- $i = 1, \dots, N$
- N = numero di criteri di selezione presenti nella tabella dei criteri sopra riportata

Il punteggio P è compreso tra 0 e 100 ed il valore risultante dal calcolo dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.



In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più iniziative, si applica il criterio dell'età del beneficiario/rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda, dando preferenza ai più giovani.

13. Nota metodologica ai criteri di selezione

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui capitolo 11

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Per soggetto richiedente di sesso femminile si intende esclusivamente il caso del legale rappresentante sottoscrittore della domanda di sovvenzione. Per le società, la maggioranza delle quote detenute da persone di sesso femminile si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente <u>deve essere calcolata in termini di ULA</u> ; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Per quanto riguarda il rappresentante legale, il requisito di età viene valutato esclusivamente con riferimento al soggetto firmatario della domanda. Per quanto riguarda il calcolo dell'età media dei componenti degli organi decisionali delle società, ci si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro si riferisce esclusivamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente e deve essere sempre calcolato in termini di ULA. Per azienda si intendono sia aziende pubbliche che private.
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, qualora il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0



CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'intervento (Q1)	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della pesca, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa. Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA. Il numero di nuovi posti di lavoro (PT) dovrà riguardare la differenza tra i nuovi rapporti di lavoro instauratisi dalla data di avvio dell'iniziativa progettuale, anche se pregressa alla data della domanda di sovvenzione, alla data di materiale completamento dell'iniziativa progettuale. Analogamente il numero di nuovi posti assegnati a donne (PD) riguarderà la differenza tra i nuovi rapporti di lavoro assegnati a donne nel periodo sopra indicato e i rapporti cessati di lavoratrici donne nel medesimo periodo.
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione dalla data di avvio dell'iniziativa progettuale, anche se pregressa alla data della domanda di sovvenzione, alla data di materiale completamento dell'iniziativa progettuale.
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca	Il calcolo del coefficiente è valutato come rapporto tra il costo degli investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante le operazioni di pesca nei siti di sbarco afferenti alle sale di vendita all'asta esistenti, sul costo totale degli investimenti previsti. Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali.
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo



Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI)
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	Il presente bando attiva le operazioni 1, 2, 5, 7, 47 e 48 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg. (UE) n. 2022/79. Il criterio viene valutato sia attraverso una distribuzione a gradini
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per lo stoccaggio a terra della produzione soggetta ad obbligo di sbarco, cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015; altrimenti il valore del coefficiente assume valore pari a 0
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni nelle sale di vendita all'asta sul totale dell'investimento del progetto. Il costo totale dell'investimento di intende comprensivo delle spese generali.
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo, sul totale dell'investimento del progetto. Il costo totale dell'investimento di intende comprensivo delle spese generali.
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro a bordo, sul totale dell'investimento del progetto. Il costo totale dell'investimento di intende comprensivo delle spese generali.
SO6	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento delle sale per la vendita all'asta, sul totale dell'investimento del progetto. Il costo totale dell'investimento di intende comprensivo delle spese generali.
SO8	L'iniziativa prevede investimenti nei porti per migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti realizzati nelle aree portuali finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori, sul totale dell'investimento del progetto. Il costo totale dell'investimento di intende comprensivo delle spese generali.



SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e/o la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca, sul totale dell'investimento del progetto. Il costo totale dell'investimento di intende comprensivo delle spese generali. Le imprese possono essere sia pubbliche sia private ed afferiscono al settore della pesca in quanto gestiscono sale di vendita all'asta dei prodotti della pesca.
------	--	---

14. Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 1.1 sono i seguenti:

Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN FEAMPA 2021-2027

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
07	CR 04	Imprese con fatturato elevato	Numero di entità ⁵

Indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
05	CR 06	Posti di lavoro creati	Numero di persone
02	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute ed il benessere degli animali	Numero di azioni
01	CR 18	Consumo di energia che comporta riduzione delle emissioni di CO2	kWh/tonnellate ⁶
47, 48	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni

In fase di presentazione dell'istanza il richiedente dovrà dichiarare il valore previsionale degli indicatori sopra riportati, anche qualora uno di essi assuma valore 0 o risulti non pertinente (np). Non potranno essere ammesse iniziative per le quali tutti gli indicatori assumono valore previsionale pari a 0 o risultino non pertinenti.

In sede di domanda di pagamento finale (saldo) dovrà obbligatoriamente essere valorizzato il valore raggiunto.

⁵ Il valore dell'indicatore va valorizzato a 1 qualora l'impresa richiedente preveda al completamento dell'iniziativa progettuale un incremento del fatturato annuo pari ad almeno il 2% rispetto a quello realizzato nell'anno precedente

⁶ Il valore dell'indicatore si riferisce al rapporto tra consumo energetico in kWh e tonnellate di prodotto. Nella relazione tecnica dettagliata andranno indicati sia il valore precedente alla realizzazione dell'iniziativa progettuale, desumibile dai dati storici, sia il valore previsto in esito alla realizzazione



15. Coefficiente climatico e ambientale

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	111302	40	40

16. Vincoli di inalienabilità e di destinazione

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

17. Obblighi specifici dell'intervento

I beneficiari, al fine dell'ottenimento e del mantenimento del sostegno pubblico di cui al presente bando, sono tenuti a:

- rispettare la normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono: assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, all'iniziativa; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata (pagamenti e incassi). Fanno eccezione i pagamenti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Il conto corrente dedicato può essere modificato previa motivata comunicazione alla Regione, da presentare prima dell'effettuazione del pagamento;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in relazione alla realizzazione dell'iniziativa oggetto di sostegno;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- contabilizzare gli investimenti, materiali e immateriali, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;



- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista, inclusa la dichiarazione dei valori raggiunti degli indicatori di risultato;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- rispettare le disposizioni di cui alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese e al Manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I. Regione del Veneto.

18. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti dichiarati ai fini dell'attribuzione dei punteggi per i criteri di selezione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda e nelle successive fasi propedeutiche al pagamento della sovvenzione saranno effettuati controlli secondo le linee guida comunitarie e nazionali e le linee di indirizzo di cui alla DGR n. 1266 del 03/09/2019.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione adotterà l'atto di decadenza.

19. Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, incluse le eventuali proroghe e varianti, si fa riferimento al PN FEAMPA, al "manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 155 del 06/05/2024 e ss.mm.ii., alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP, dott. Giuseppe Cherubini. L'ufficio responsabile è l'U.O. Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP, con sede in Venezia Mestre, via Torino 110.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse e di quelle non ammesse tiene luogo di comunicazione ai richiedenti del punteggio attribuito o dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, viene adottata la graduatoria definitiva.

20. Normativa e documenti di riferimento

1. TFUE – versione consolidata del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C 202/01) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
2. Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
3. Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
4. Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;



5. Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
6. Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
7. - EUSAIR - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region - Brussels 17.6.2014 SWD(2014) 190 final - {COM(2014) 357 final} {SWD(2014) 191 final}
8. Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
9. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;
10. Regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione, del 29 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
11. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci;
12. Accordo di Partenariato 2021-2027 - CCI 2021 IT16FFPA001, conforme all'art.10, paragrafo 6 del Reg.(UE) 1060/2021, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
13. Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022, è stato approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia che include, tra l'altro, la Priorità 3 "Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura";
14. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione
15. Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
16. Regolamento (CE) n. 1005/2008 del consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.
17. Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1);
18. Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e



- del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
19. Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
 20. Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;
 21. Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 22. Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);
 23. Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
 24. Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
 25. Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422], Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0036 – 0041;
 26. Legge n. 241/90, del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 27. D.P.R. n. 445/00, del 28 dicembre 2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (GU n.42 del 20-02-2001 - Suppl. Ordinario n. 30);
 28. D. Lgs n. 159/11, del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28/09/2011 0 Suppl. Ordinario n. 214);
 29. D. Lgs. n.33/13, del 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 30. D. Lgs n. 196/03, del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)), (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 – Suppl. Ordinario n. 123);
 31. D.P.R. n. 313/02, del 14 novembre 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, (di casellario giudiziale europeo,) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (GU n.36 del 13-02-2003 - Suppl. Ordinario n. 22);
 32. D. Lgs n. 36/2023, del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (23G00044) (GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);
 33. D.M. attività produttive, del 18 aprile 2005, Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);



34. D. Lgs n. 152/06, 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96);
35. Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7);
36. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7);
37. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
38. D. Lgs n. 154/04, del 26 maggio 2004, Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 (GU n.146 del 24-06-2004);
39. D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012), (GU n.26 del 01-02-2012);
40. D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
41. D.M. 16741, del 26 luglio 2017, Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
42. Legge n. 154/16, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);
43. D. Lgs n. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
44. Legge n. 250, 13 marzo 1958, Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (GU n.83 del 05-04-1958);
45. Legge n. 413, 26 luglio 1984, Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. (GU n.212 del 02-08-1984 - Suppl. Ordinario);
46. Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.
47. Legge n. 183, del 10 dicembre 2014, Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014);
48. D.P.R. n. 357/97, dell'8 settembre 1997, Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU n.248 del 23-10-1997 - Suppl. Ordinario n. 219);
49. D.P.R. n. 120/03, del 12 marzo 2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
50. D. Lgs. n. 190, del 13 ottobre 2010, Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (10G0212) (GU n.270 del 18-11-2010);
51. Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25);
52. Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
53. Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
54. D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012) (GU n.26 del 01-02-2012);



55. D.M. n°16741/17, del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
56. D.M. 26 gennaio 2012, Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
57. Legge n. 154, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);
58. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)
59. 2003/361/CE raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/361/CE);
60. COM(2007)574 definitivo, Bruxelles, 10.10.2007 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Una politica marittima integrata per l'Unione Europea
61. COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11.12.2019 - Comunicazione della Commissione europea, dell'11 dicembre 2019, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Green Deal europeo;
62. COM(2020) 380 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, Riportare la natura nella nostra vita;
63. COM(2020) 381 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente;
64. Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata nel 2010 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM): <https://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita>
65. Allegato alla Decisione della Commissione europea C(2019) 3452 final del 14/05/2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

21. Definizioni

- "Armatore di un'imbarcazione da pesca" – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- "Attività" è la componente analitica della iniziativa (proposta) progettuale caratterizzata da unitarietà tecnico funzionale ad esempio: acquisto di singoli macchinari/attrezzature, complesso di lavori pertinenti al medesimo fabbricato e alla medesima finalità, singolo corso di formazione, singoli wp "work package" di un progetto di ricerca
- "Impresa di pesca" - un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- "Iniziativa progettuale" afferisce al complesso di tutte le attività pertinenti alla domanda di sovvenzione
- "Investimento" - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- "Pesca nelle acque interne": le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- "Pescatore" - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- "Piccola pesca costiera": attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- "Proprietario" - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.



- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.
- "Tipologia di Intervento" - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- "Tipologia di Operazione" - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- "Soggetto attuatore dell'intervento" - L'Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II)

22. Acronimi e sigle utilizzate

Sono di seguito riportati i principali acronimi e le sigle in uso nella Programmazione FEAMPA e nella relativa normativa di riferimento:

Acronimi e sigle utilizzate	
AA.PP.	Accordi di Partenariato
AdG	Autorità di Gestione
AC	Autorità Contabile
AdA	Autorità di Audit
AdP	Accordo di Partenariato
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
ATS	Associazione Temporanea di Scopo
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC	Codice Civile
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CIG	Codice Identificativo Gara
C.I.L.	Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A.	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
c.p.c.	codice di procedura civile
CUP	Codice Unico di Progetto
DA	Disposizioni Attuative



Acronimi e sigle utilizzate	
DDG	Decreto del Direttore Generale
DDR	Decreto del Direttore Regionale
DGR	Decreto Giunta Regionale
D.I.A.	Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.	Decreto Legge
D. Lgs.	Decreto Legislativo
DP	Disposizioni Procedurali
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
EMAS	Eco Management and Audit Scheme
EN	Standard Europeo
ERS	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FdR	Fondo di Rotazione
FEAMPA	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
GAL	Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca
GDO	Grande Distribuzione Organizzata
CGPM	Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
GES	Good Environmental Status
GSA	Geographical SubArea
GT	Gross Tonnage
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
HFC	Idrofluorocarburi
IAS	Invasive alien species
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IMS	Irregularities Management System
INN	Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA	Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
ISO	International Organization for Standardization
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
IVA	Imposta Valore Aggiunto
L.	Legge
LCA	Life Cycle Assessment
MASAF	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
MASE	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
MIP	Monitoraggio Investimenti Pubblici
MO	Macro Obiettivo
MOP	Manuale Opere Pubbliche
MSFD	Marine Strategy Framework Directive
NCDA	Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS	Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM	Organizzazione Comune dei Mercati
O.I.	Organismo Intermedio
OP	Organizzazioni di Produttori
OS	Obiettivo Specifico
OT	Obiettivi Tematici
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura



Acronimi e sigle utilizzate	
PCP	Politica Comune della Pesca
PdGL	Piani di Gestione Locale
PdV	Piano di Valutazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PES	Payments for Ecosystem Services
PGN	Piani di Gestione Nazionali
PMI	Politica Marittima Integrata
PMI	Piccole e medie imprese
PN	Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PPC	Piccola pesca costiera
PPP	Partenariati Pubblico-Privati
PR	Programma Regionale
PRA	Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA	Piano Strategico Acquacoltura
PSL	Piano di Sviluppo Locale
RAC	Referente Autorità Contabile
RAAdG	Referente Autorità di Gestione
RdA	Responsabile di Azione
RdI	Responsabile di Intervento
RFMOs	Regional Fisheries Maritime Organisations
RMS	Rendimento Massimo Sostenibile
RUP	Responsabile Unico di Procedimento
S.A.L.	Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
SCIA	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SFC	System for Fund management in the European Community
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC	Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SIGEPA	Sistema Italiano di Gestione della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI	Sorveglianza Marittima Integrata
SNAI	Strategia Nazionale per le Aree Interne
SNB	Strategia Nazionale per la Biodiversità
SSL	Strategia di Sviluppo Locale
STECF	Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU	Testo Unico
TUSL	Testo Unico Sicurezza Lavoro
UNI	Ente Italiano di Normazione
UE	Unione Europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VINCA	Valutazione di incidenza ambientale
VMS	Vessels Management System
ULA	Unità Lavorative Annue
UNI	Norme nazionali italiane elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione
U.O.	Unità organizzativa
WFD	Water Framework Directive



Acronimi e sigle utilizzate	
ZMP	Zone Marine Protette
ZPS	Zone di Protezione Speciale
ZSC	Zone Speciali di Conservazione
ZVN	Zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola

